



**COMUNE DI FOLIGNO**

**CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO DI UNA QUOTA  
PARTE DEL COMPARTO ORTOFRUTTA DEL CENTRO DI  
CONDIZIONAMENTO.**

**SCRITTURA PRIVATA n. 37**

L'anno 2015 (duemilaquindici) e il giorno 1 (primo) del mese di aprile in  
Foligno e precisamente presso la sede del Servizio Appalti e Contratti del  
Comune di Foligno, piazza della Repubblica, 10.

**per la parte concedente:**

1. La dott.ssa Cristina Ercolani, nata a Foligno il 07/07/1957,  
domiciliata per la carica in Foligno nella Residenza Municipale la  
quale interviene a questo atto e stipula nella sua qualità di Dirigente  
dell'Area Sviluppo Economico Formazione e Sport del Comune di  
Foligno, in rappresentanza del Comune medesimo (C.F.  
00166560540), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**per la parte concessionaria:**

2. Il sig. Fabio Sirci, nato a Foligno, il 20/08/1970, residente in  
Trevi via Casa Gabbato 18, domiciliato per la carica come appresso,  
il quale interviene al presente atto e stipula nella sua qualità di  
rappresentante legale della Associazione Gruppo di Acquisto Sociale  
e Popolare "I Portoni" con sede in Foligno in via delle Industrie,  
Codice Fiscale 91046730544.

**SI PREMETTE**

- che Il Comune di Foligno è proprietario di un Centro di  
condizionamento per i prodotti locali, comprensivo di un comparto

*G*

*R. P.*

ortofrutticolo sito in Foligno località S. Eraclio;

- che il suddetto comparto, della superficie totale di mq 930, è articolato in due parti, una di mq 630 destinata alla lavorazione e confezionamento ed un'altra di mq 300 destinata alla vendita delle produzioni locali.


- che il Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 21/1/2014 ha approvato tra l'altro uno schema di distribuzione funzionale della parte vendita del soprarichiamato comparto ortofrutticolo in cui si circoscriveva in mq 100 lo spazio di vendita stabilendo per esso la tariffa che avrebbero dovuto corrispondere i produttori al gestore ;

che sono state ad oggi esperite due procedure aperte per l'affidamento in concessione del comparto in discorso, con esito infruttuoso;

- che in data 19/12/2014 l'associazione "I Portoni Gruppo di Acquisto Sociale e Popolare" di Foligno, che raggruppa anche alcune aziende operanti nel dismesso mercato ortofrutticolo all'ingrosso, ha richiesto l'assegnazione in concessione della quota di superficie di 300 mq del suddetto locale al fine di esercitarvi la vendita delle produzioni agroalimentari degli associati dichiarandosi disponibile ad eseguire alcuni lavori di adeguamento;

- che il Comune di Foligno, con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 29/01/2015, ha accolto parzialmente la richiesta della Associazione "I Portoni Gruppo di Acquisto Sociale e Popolare" ed ha stabilito di assegnare all'Associazione medesima in via sperimentale e temporanea, dalla firma del contratto e fino al

G



31/12/2015, una quota parte del comparto Ortofrutta, presso il Centro di condizionamento delle produzioni locali per la superficie di mq 300, dando mandato alla Dirigente dell'Area Sviluppo Economico di sottoscrivere il relativo atto di concessione in uso a carattere diretto e sperimentale, del suddetto spazio di mq 300 per la vendita delle produzioni locali.

Tutto ciò premesso, fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

#### Art. 1

Il Comune di Foligno, come sopra rappresentato, con ogni garanzia di legge affida in concessione d'uso per la vendita delle produzioni locali degli associati, alla Associazione "I Portoni Gruppo di Acquisto Sociale e Popolare" di Foligno, come sopra rappresentata, di seguito indicato anche come "gestore", una quota parte del comparto ortofrutticolo per la superficie di mq. 300, comprensivo di servizi igienici, nello stato di fatto e manutenzione in cui si trova alla data della sottoscrizione del presente atto.


Lo spazio in concessione, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Foligno fg. 300 part. 136, zona cens. 002, cat. D/8, viene meglio evidenziato nella planimetria allegata sub A) al presente contratto.

#### Art. 2

Il gestore si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni prima di iniziare l'attività:

- pulizia straordinaria del locale,
- tinteggiatura dei locali adibiti a bagni

g



- spostamento dei materiali attualmente depositati, ed asportazione dei rifiuti.

Il gestore si impegna inoltre, per il periodo di assegnazione, ad effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali esterni ad uso comune.

Le utenze relative ad energia elettrica ed acqua sono a carico del Comune di Foligno.

Il canone di concessione pari ad € 789,34 oltre iva di legge, sarà corrisposto dal gestore con le seguenti modalità: 50% entro il 30/06/2015 e restante 50% entro 31/10/2015.

#### Art. 3

La durata del presente contratto di concessione è stabilita fino al 31/12/2015 a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.

L'assegnazione ha carattere sperimentale e temporaneo.

E' vietato qualsiasi rinnovo tacito.

#### Art. 4

Al gestore faranno carico le spese di custodia, pulizia, e manutenzione ordinaria del locale.

Sono a carico dello stesso gestore anche eventuali spese telefoniche con intestazione della utenza a suo nome.

#### Art. 5

Il gestore avrà cura di favorire, promuovere ed incentivare la fruibilità dello spazio di vendita per le aziende produttrici locali associate compatibilmente con le caratteristiche del locale. Il gestore dovrà inoltre definire un regolamento interno per il buon funzionamento delle attività e lo stesso dovrà essere esposto all'ingresso del locale.



**Art. 6**

Entro il 31 Dicembre 2015 il gestore deve presentare al Comune i risultati dell'attività svolta

**Art. 7**

L'assegnazione del locale cessa:

- a) alla scadenza del 31 Dicembre 2015 senza alcuna possibilità di proroga tacita;
- b) per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse, con un preavviso di almeno tre mesi;

La risoluzione del contratto è prevista, previa contestazione scritta inviata al gestore nei seguenti casi:

- fallimento del concessionario;
- mancato rispetto delle norme vigenti in materia di utilizzo del personale dipendente previa contestazione scritta del Comune;
- accertate gravi scorrettezze commerciali previa contestazione scritta del Comune;
- cessione totale o parziale del contratto a terzi;
- insufficienti condizioni di pulizia dei locali previa diffida da parte del Comune;
- inattività completa per novanta giorni complessivi in un anno ritenuta non giustificata dal Comune di Foligno.
- Morosità nel pagamento del canone superiore a tre mesi, previa diffida da parte del Comune.
- mancato rispetto, da parte del concessionario, dei Codici di comportamento di cui all'art. 8 del presente contratto.

G

In caso di risoluzione del contratto il gestore dovrà riconsegnare il locale, libero da persone e cose, entro quindici giorni dalla richiesta, salvo il risarcimento di eventuali danni.

#### Art. 8

Al sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il concessionario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno approvato con Delibera n. 475 del 23.12.2013, che dichiara di ben conoscere ed accettare.

#### Art. 9

Le parti danno atto che il gestore ha stipulato una polizza assicurativa RCT N. 102316512 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni in data 31/03/2015, conservata agli atti della pratica a copertura di possibili danni che potrebbero essere arrecati al fabbricato e a terzi, fino all'importo di:

- 1.000.000,00 € per responsabilità civile verso terzi nell'esercizio dell'attività della struttura (RCT).
- 200.000,00 € per rischio locativo incendio fabbricato
- 100.000,00 € per ricorso terzi da incendio

#### Art. 10

Per quanto non altro specificato nel presente contratto, il gestore si impegna a rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente

